

R.G.L. 523 /2015



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in
persona della dott.ssa Patrizia Baici , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa
da

TAVERNA Vittorio,
D'EMILIANO Raffaello,
LACERENZA Michele,
CONTI Paola,
DEGIOVANNI Daniela,
CAPRINO Paolo,
COLOMBO Maria Elena,
RICCIARDI Sandra,
PIA Lucia,
BADELLA Giuliana,
ROCCOTTO Giorgio,
BO Pietro,
TORRIANO Marco,
CANEPA Luigi,
BOARINO Paolo,
BAZZACCO Alberto,



OPPEZZO Marco,
UBERTIS Claudio,
PUGNO Vittorio,
NOVARESE Manuel,
PELTRO Gabriella,
GIAROLA Roberto,
BARBANO Bruno,
ARDITO Fabrizio,
MORETTO Giorgio,
CROVA Roberto,
SCARRONE Davide,
BUONFINO Domenico,
GRILLI Marco,
CAMPOMINOSI Luca,
INTROVIGNE Stefano,
RAIMONDO Bruno,
ANSALDI Maria Gabriella

tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Livio NERI, Alberto GUARISO e Daniele BERGONZI del Foro di Milano e presso il loro studio in Milano, viale Regina Margherita 30 elettivamente domiciliati giusta delega in calce al ricorso introduttivo

- ricorrenti -

Contro

COMUNE DI CASALE MONFERRATO, in persona del Sindaco *pro tempore*, dott.ssa Concetta PALAZZETTI, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa IMARISIO giusta delibera di costituzione in giudizio G.C. n. 341 del 22.10.2015 e procura speciale in calce alla memoria difensiva di costituzione

- resistente -

Oggetto: Retribuzione - compenso lavoro straordinario festivo



infrasettimanale.

All'udienza di discussione del 24 novembre 2015 i difensori concludevano come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso iscritto in data 21.7.2015 i ricorrenti, tutti dipendenti dell'amministrazione convenuta, con contratto a tempo indeterminato e con qualifica di Agenti di Polizia Locale e Municipale, adiscono questo Giudice perché sia accertato il loro diritto al riconoscimento ex art. 24, comma 2 CCNL Regioni ed Autonomia Locali, per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali di un riposo compensativo o della corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo con conseguente condanna al pagamento dei singoli importi indicati per ciascun ricorrente per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali dal novembre 2014 alla data del deposito del ricorso e condanna alla reintegrazione del monte ferie, permessi, giorni di congedo parentale e monte ore di permesso e recupero fruito dai ricorrenti dal novembre 2014 alla data di deposito del ricorso al fine di non lavorare nei giorni infrasettimanali festivi nelle rispettive misure indicate a pag. 43, 44 e 45 del ricorso.

A sostegno della domanda azionata allegano:

- di prestare la loro attività su turni così ripartiti:

“dal lunedì al venerdì effettuano per ciascun giorno un turno di lavoro della durata di sei ore lavorative e il sabato effettuano un turno di lavoro della durata di cinque ore lavorative, per un orario di lavoro settimanale complessivo pari a 35 ore, osservando, tra i turni di seguito indicati, quello che viene loro di volta in volta assegnato secondo una rotazione predisposta dal datore di lavoro:

- turni della “mattina” nei giorni da lunedì a venerdì: dalle 7.00 alle 13.00 o dalle 07.30 alle 13.30;

- turni del “pomeriggio” nei giorni da lunedì a venerdì: dalle 13.00 alle 19.00 o dalle 13.30 alle 19.30 o dalle 14.00 alle 20.00;

- turni del “sabato mattina”: dalle 08.00 alle 13.00 o dalle 08.30 alle 13.30;

- turno del “sabato pomeriggio”: dalle 14.00 alle 19.00 o dalle 13.30 alle 18.30 (cfr. cartellini presenze sub docc.1 – 33).”;

- che sino al giugno 2013 il Comune di Casale Monferrato ha riconosciuto ai lavoratori turnisti che svolgevano la propria prestazione di lavoro in un giorno infrasettimanale festivo il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14.9.2000, così retribuendo agli stessi le ore di lavoro prestate nei giorni infrasettimanali festivi con la corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo; ciò ad eccezione delle ore di lavoro prestate il 12 novembre, giorno della ricorrenza di Sant'Evasio (Santo Patrono di Casale Monferrato), per le quali sino al novembre 2013 il Comune di



Casale Monferrato ha riconosciuto ai lavoratori turnisti un numero di ore di riposo compensativo pari a quelle lavorate nella giornata infrasettimanale festiva (cfr. busta paga e cartellino presenze sub doc.1);

-che sino al giugno 2013, il Comune di Casale Monferrato ha qualificato l'assenza dal lavoro nei giorni infrasettimanali festivi dei lavoratori turnisti, che in quei giorni non erano chiamati a svolgere la propria prestazione di lavoro, come assenza (giustificata) per festività goduta;

-che con lettera datata 21.05.2013 (doc.34) il Comune di Casale Monferrato ha chiesto all'ARAN un parere in merito alle turnazioni degli operatori di Polizia Locale e degli uscieri occupati alle proprie dipendenze.

-che con lettera datata 17.06.2013 (doc.35), l'ARAN ha dato risposta ai quesiti posti dal Comune di Casale Monferrato in merito al personale turnista di Polizia Locale, sostenendo che *“nel caso di prestazione lavorativa in giornata festiva infrasettimanale (...) al lavoratore turnista dovrà essere riconosciuto solo ed esclusivamente il particolare compenso previsto dall'art.22, comma 5, secondo alinea del CCNL del 14.9.2000”*.

-che a seguito del rilascio del predetto parere da parte dell'ARAN, su richiesta della RSU, il 05.08.2013 si è tenuta presso il Comune di Casale Monferrato una riunione della delegazione trattante, nella quale il sindacato CISL (ivi rappresentato, fra gli altri, dai ricorrenti Taverna, D'Emiliano e Bo) ha contestato l'opinione espressa dall'ARAN, ha invitato l'amministrazione a verificare la possibilità di riconoscere ai lavoratori turnisti chiamati a rendere la prestazione di lavoro in giornate infrasettimanali festive (in luogo del trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, CCNL Regioni e delle Autonomie locali) un equivalente riposo compensativo, esprimendo una disponibilità in tal senso da parte dei lavoratori, e ha depositato un parere *pro veritate*, rilasciato da uno studio legale, nel quale si sosteneva la doverosità del riconoscimento del predetto riposo compensativo (cfr. verbale delegazione trattante 05.08.2013, sub doc.36).

-che in quella stessa sede il Comune di Casale Monferrato (ivi rappresentato da Anna Garavoglia, segretario generale, e da Renato Bianco, dirigente Settore Politiche Socio Culturali e Gestione delle Risorse Umane) ha tuttavia rigettato le istanze delle OO.SS., ritenendo che, sulla base del parere reso dall'ARAN, *“il servizio prestato in giornata festiva infrasettimanale all'interno di un turno di servizio, articolato su 5 o 6 giornate lavorative, non può in alcun modo essere recuperato in altra data”* e affermando: *“occorre quindi adeguarsi dalla prossima festività infrasettimanale coincidente con il 15 agosto”* (cfr. verbale delegazione trattante 05.08.2013, sub doc.36).

-che, tuttavia, il Comune di Casale Monferrato ha riconosciuto ai lavoratori turnisti che hanno svolto la propria prestazione di lavoro in data 15.08.2013 un numero di ore di riposo compensativo pari a quelle lavorate nella giornata infrasettimanale festiva.

-che ai lavoratori turnisti che in data 15.08.2013 non hanno svolto la propria prestazione di lavoro, il Comune di Casale Monferrato ha chiesto dapprima di formalizzare una richiesta di ferie per quello stesso giorno; in



seguito ha invece provveduto a reintegrare il “monte ferie” dei predetti lavoratori di un numero di ore pari a quelle non lavorate il 15.08.2013.

-che a decorrere dalla festività del 1°.11.2013 e sino a quella del 15.08.2014, il Comune di Casale Monferrato ha osservato nuovamente la condotta che aveva tenuto fino al giugno 2013: ha infatti riconosciuto ai lavoratori turnisti che hanno svolto la propria prestazione di lavoro in un giorno infrasettimanale festivo il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del CCNL, così retribuendo agli stessi le ore di lavoro prestate nei giorni infrasettimanali festivi con la corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (ad eccezione delle ore di lavoro prestate il 12.11.2013, di cui si è detto sopra) e ha qualificato l'assenza dal lavoro nei giorni infrasettimanali festivi dei lavoratori turnisti, che in quei giorni non erano chiamati a svolgere la propria prestazione di lavoro, come assenza (giustificata) per festività goduta (cfr. buste paga e cartellini presenze sub docc.1, 2, 3, 6, 7 e 13).

- che a decorrere dalla festività del 1°.11.2014, il Comune di Casale Monferrato non ha più corrisposto ai turnisti che hanno svolto la propria prestazione di lavoro in un giorno infrasettimanale festivo il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14.09.2000, né ha riconosciuto agli stessi alcun riposo compensativo (cfr. buste paga e cartellini presenze sub docc.1 – 33).

-che analogamente, sino all'agosto 2014 (e salvo quanto si è detto con riferimento alla festività del 15.08.2013) i ricorrenti che si sono astenuti dal lavoro nei giorni infrasettimanali festivi non hanno dovuto a tal fine chiedere la concessione di ferie o permessi, né ottenere l'autorizzazione degli stessi da parte del Comune di Casale Monferrato, né utilizzare ore da recuperare, e la loro assenza è stata qualificata dal datore di lavoro come godimento di una festività (cfr. buste paga e cartellini presenze sub docc.2 e 7);

-che a decorrere dal novembre 2014, invece, i ricorrenti che si sono astenuti dal lavoro nei giorni infrasettimanali festivi hanno dovuto a tal fine chiedere la concessione di ferie o permessi al Comune di Casale Monferrato per un numero di ore pari a quelle non lavorate, ovvero utilizzato ore che avevano diritto a recuperare, ed hanno così subito una corrispondente riduzione dei giorni di ferie, delle ore di permesso e delle ore di recupero da fruire (cfr. buste paga e cartellini presenze sub docc.1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33).

Si è ritualmente costituito in giudizio il Comune di casale Monferrato contestando il fondamento della domanda proposta dai ricorrenti tutti in considerazione dell'alternatività tra indennità di turno ex art. 22 CCNL del 14.9.2000 e indennità ex art. 24 dello stesso CCNL.

La causa viene discussa all'odierna udienza e decisa senza necessità di attività istruttoria.



§§§§

Oggetto di decisione è la richiesta da parte dei ricorrenti di ricevere nel caso di prestazione lavorativa resa in occasione di giornata festiva infrasettimanale, oltre all'indennità di cui all'art. 22, comma 5 anche il trattamento economico e normativo di cui all'art. 24, comma 2 del medesimo CCNL 14.9.2000 regioni e Autonomie Locali.

E' opportuno un inquadramento normativo e giurisprudenziale della fattispecie oggetto di indagine.

L'art. 36 della Costituzione al 3° comma stabilisce che *“il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi”*.

Sul punto la Corte Costituzionale con sentenza n. 146 del 30.6.1971 ha statuito che l'art. 36 Cost. con il termine *“riposo settimanale”* intende esprimere sostanzialmente il concetto di periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro. Poiché, tuttavia, la varietà di qualità e di tipi di lavoro non consente una uniforme disciplina, deve necessariamente ammettersi la legittimità di una periodicità differente da quella su indicata a condizione che la relativa disciplina si attenga ai seguenti principi:

- 1) Si tratti di casi di necessità di tutela di altri apprezzabili interessi;
- 2) Non venga snaturato od eluso il rapporto di un giorno di riposo e sei di lavoro;
- 3) Non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso.

Gli **artt. 1 e 2 della L. 260/1949** elencano i giorni che devono essere considerati festivi e **l'art. 18 comma 6 del CCNL** Comparto Regioni e Autonomie Locali del **6.7.1995** stabilisce che *“è altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purchè cadente in giorno festivo”*.

L'art. 5 della L. 260/1949, come modificato dall'art. 1 L. 90/1954, e gli artt. 2, 3 e 4 di quest'ultima legge, prevedono che i lavoratori subordinati hanno diritto alla retribuzione piena per le ricorrenze festive infrasettimanali non lavorate e, in aggiunta a questa, alla retribuzione maggiorata per il lavoro eventualmente prestato in tali ricorrenze senza differenziare il trattamento fra lavoratori turnisti e non turnisti.

L'art 22 del CCNL del 14.9.2000 regola le prestazioni svolte in turnazione ed il 5° comma stabilisce che *“al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro”*, stabilendo la relativa quantificazione ed il relativo calcolo (c.d. **“Indennità di turno”**).

L'art 24 del CCNL del 14.9.2000, rubricato *“Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo”*, al secondo comma recita: *“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a*



richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.

Il confronto fra le due norme permette di evidenziare che:

- l'art. 22 disciplina il corrispettivo della prestazione ordinaria di lavoro: l'indennità di turno, in tutte le sue varianti, va infatti a compensare la modalità della prestazione resa in orario ordinario e remunera sia il fatto che la turnazione impone orari di lavoro variabili nell'arco della giornata, sia il fatto che alcuni turni sono svolti in giorni o fasce orarie valutati come più gravosi.

- l'art. 24 disciplina il trattamento normativo ed economico del lavoro festivo prestato oltre l'orario ordinario di lavoro

Occorre ora stabilire se l'attività prestata dal turnista nel giorno di festività infrasettimanale rientri o meno nell'ambito del suo normale orario di lavoro, questione sicuramente controversa atteso che ha portato l'ARAN a sostenere, nel parere del 17.6.2013 richiesto dal Comune resistente, che *“le giornate festive infrasettimanali per i turnisti devono considerarsi sempre lavorative”* (Cfr. doc. 35 ricorrenti), uniformandosi in tal modo all'orientamento giurisprudenziale dell'esclusione del cumulo dell'indennità di turno ex art. 22 e della maggiorazione oraria per lavoro festivo infrasettimanale ex art. 24 CCNL 14.9.2000.

Va detto che il parere espresso dall'ARAN non è vincolante per l'Ente locale, tanto è vero che il detto parere è stato disatteso dal Comune di Casale Monferrato in occasione della prima festività infrasettimanale del 15.8.2013 e ciò fino al 1.11.2014 quando il Comune di Casale Monferrato non ha più corrisposto ai turnisti che hanno svolto la propria prestazione di lavoro in un giorno infrasettimanale festivo il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14.09.2000, né ha riconosciuto agli stessi alcun riposo compensativo (cfr. buste paga e cartellini presenze sub docc.1 – 33).

La questione ha portato anche a pronunce favorevoli al cumulo delle due indennità, le cui argomentazioni portano questo Giudice a condividerle pienamente.

In particolare, condivide le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, nella sentenza n. 1102/2013 del 1.10.2013 per l'affermazione del principio secondo il quale l'attività prestata dall'agente di polizia municipale turnista nel giorno di festività infrasettimanale non rientra nel suo normale orario di lavoro, quindi, ha diritto al riposo compensativo o allo straordinario. Il turno festivo domenicale programmato è lavoro ordinario, perché è già previsto il giorno di riposo compensativo, mentre non lo è il turno prestato nella giornata di festività infrasettimanale, che determina una prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario settimanale. In quella settimana, infatti, il lavoratore non in turno può fruire, oltre che della festività domenicale, del diritto di astensione dal lavoro per una giornata, altrimenti lavorativa. Per il lavoratore turnista l'unica differenza sta nel fatto che, trattandosi di turno programmato, non ha diritto di astenersi dal lavoro nel giorno di festività infrasettimanale.



Per i motivi meglio esposti nella sentenza richiamata non può condividersi la giurisprudenza di legittimità che considera il lavoro prestato nei giorni di festività infrasettimanali, cadenti nel turno, come prestazione che non eccede il normale orario di lavoro, con la conseguenza che non spetta il riposo compensativo o la retribuzione prevista per il lavoro straordinario.

Se è vero che il turno di lavoro prestato in giornata festiva infrasettimanale comporta il diritto al recupero delle ore lavorate per evitare il superamento del monte ore di 35 ore settimanali. Ove tale recupero non sia assicurato dalla richiesta di uno specifico riposo compensativo, la prestazione lavorativa viene considerata, come prestazione straordinaria festiva ai fini della maggiorazione retributiva.

Così riletta la fattispecie appare evidente che essa sottende a finalità diversa rispetto all'indennità di turno che è destinata a compensare non una prestazione straordinaria, bensì quella ordinariamente resa, nell'articolazione di un turno, in ragione del disagio derivante dalla particolare articolazione del lavoro.

Sul punto è intervenuta anche una sentenza del Tribunale di Napoli del 13.1.2010, secondo la quale: *"...che poi vi sia coincidenza tra turno infrasettimanale non toglie che il lavoratore che presti la propria attività durante la settimana in coincidenza, con un giorno in cui vi è una ricorrenza civile o religiosa, affronti un diverso e ulteriore sacrificio, quello di non potersi astenere dal rendere la prestazione lavorativa che, come noto, ha consistenza di diritto soggettivo, partecipando alla vita familiare, religiosa, sociale, di relazione... poiché il disagio derivante dalla variabilità della fascia oraria è all'evidenza del tutto differente da quello legato all'impossibilità di partecipare alla festività non vi è ragione per negare questa seconda, al lavoratore turnista che, peraltro sarebbe anche sfavorevolmente discriminato nei confronti di quei lavoratori non turnisti che per la prestazione resa nel giorno festivo infrasettimanale beneficiano a loro scelta o del riposo ovvero della maggiorazione per straordinario"*.

Per tutti questi motivi non si condividono le argomentazioni della giurisprudenza di legittimità (vedi sentenze Cass. 8458/2010 del 9.4.2010; n. 2888 del 24.2.2012, n. 22799 del 12.12.2012 ed ultima ordinanza 13.6.2014 n. 13558) che ritengono il lavoro prestato nei giorni di festività infrasettimanali, cadenti nel turno, come prestazione non eccedente *"il normale orario di lavoro"* per dedurre che non possa essere oggetto di riposo compensativo o di retribuzione da lavoro straordinario.

Se tale fosse l'interpretazione corretta ne deriverebbe che anche per il lavoratore non turnista le ore di lavoro del giorno della festività infrasettimanale non eccederebbero *"il normale orario di lavoro"*, con la decisiva differenza però che il turnista deve rendere la prestazione e il non turnista potrebbe astenersi dalla prestazione ed essere ugualmente remunerato.

Le due disposizioni contrattuali sono cumulabili proprio perché disciplinano fattispecie diverse.

Corretto è il richiamo alla sentenza n. 907/2007 della Cassazione S.U., secondo cui *"una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni, altra è prevedere un compenso per il caso in cui,*



nell'ambito di tale prestazione, si determini altresì la mancata fruizione del riposo compensativo, atteso che la diversità delle funzioni svolte dagli istituti citati, conferma l'infondatezza del motivo di ricorso, con cui il Comune ricorrente erroneamente sostiene che l'applicazione della prima disposizione richiederebbe (per i turnisti) l'applicabilità della seconda in forza di un c.d. principio di specialità che è, invece, inesistente riguardo alle due disposizioni in quanto le stesse sono riferite a istituti con funzioni diverse”.

Alla luce di quanto sopra, in accoglimento della domanda deve essere accertata e dichiarata l'applicabilità a tutti i ricorrenti dell'art. 24, comma 2 CCNL Comparto Regioni e Enti Locali del 14.9.2000.

Considerato che il Comune resistente non ha contestato lo svolgimento dei turni ed il numero di ore lavorate nelle festività elencate da ciascuno dei ricorrenti, né ha contestato il conteggio indicato in ricorso e redatto ex art. 38 del CCNL per la quantificazione del compenso orario per lavoro straordinario festivo, dette somme indicate vanno corrisposte ai singoli ricorrenti come indicato in dispositivo.

All'accoglimento della domanda consegue la condanna del Comune di Casale Monferrato a reintegrare, quale risarcimento specifico, i ricorrenti nel monte ore ferie, parentale, permessi che hanno richiesto nel periodo indicato per evitare di lavorare sei giorni anche nelle settimane in cui cadeva il giorno festivo infrasettimanale senza compensazione economica secondo il numero di ferie e congedi parentali e permessi indicati in ricorso per ciascun ricorrente a pag. 43 e 44.

I contrastanti orientamenti giurisprudenziali giustificano la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 cpc

In accoglimento del ricorso

ACCERTA e DICHIARA l'applicabilità nei confronti di tutti i ricorrenti del disposto dell'art. 24, comma 2, CCNL Comparto Regioni Enti Locali del 14.9.2000 per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale e conseguentemente

CONDANNA il Comune di Casale Monferrato, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere le seguenti somme:

- € 522,92 a TAVERNA Vittorio.
- € 916,98 a D'EMILIANO Raffaello,
- € 703,55 a LACERENZA Michele,
- € 570,50 a CONTI Paola,



- € 270,36 a DEGIOVANNI Daniela,
- € 863,90 a CAPRINO Paolo,
- € 1.043,20 a COLOMBO Maria Elena,
- € 600,80 a RICCIARDI Sandra,
- € 1.203,20 a PIA Lucia,
- € 537,54 a BADELLA Giuliana,
- € 394,45 a ROCCOTTO Giorgio,
- € 752,00 a BO Pietro,
- € 707,48 a TORRIANO Marco,
- € 945,40 a CANEPA Luigi,
- € 831,90 a BOARINO Paolo,
- € 996,03 a BAZZACCO Alberto,
- € 570,50 a OPPEZZO Marco,
- € 932,79 a UBERTIS Claudio,
- € 1.104,50 a PUGNO Vittorio,
- € 984,32 a NOVARESE Manuel,
- € 554,20 a PELTRO Gabriella,
- € 615,20 a GIAROLA Roberto,
- € 1.043,20 a BARBANO Bruno,
- € 847,60 a ARDITO Fabrizia,
- € 537,54 a MORETTO Giorgio,
- € 781,04 a CROVA Roberto,
- € 652,00 a SCARRONE Davide,
- € 799,76 a BUONFINO Domenico,
- € 792,07 a GRILLI Marco,
- € 446,02 a CAMPOMINOSI Luca,
- € 600,80 a INTROVIGNE Stefano,
- € 766,10 a RAIMONDO Bruno,
- € 876,66 a ANSALDI Maria Gabriella

Per l'attività lavorativa dagli stessi prestata in giorni festivi infrasettimanali dal 1 novembre 2014 alla data del deposito del ricorso., oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.



CONDANNA il Comune di Casale Monferrato, in persona del Sindaco pro tempore, a reintegrare il monte ferie, il monte permessi, il monte giorni congedo parentale secondo il seguente numero di ferie, congedi e permessi e recuperi:

- 5 gg. ferie a TAVERNA Vittorio.
- 1 g ferie a D'EMILIANO Raffaello,
- 3 gg ferie e 1 ora e 30 min recupero a LACERENZA Michele,
- 4 gg ferie e 5 ore recupero a CONTI Paola,
- 2 gg ferie e 4 gg congedo parentale a DEGIOVANNI Daniela,
- 2 gg ferie a CAPRINO Paolo,
- 1 g ferie e 6 ore permesso a RICCIARDI Sandra,
- 1g ferie e 12 ore permesso e 12 ore recupero a BADELLA Giuliana,
- 4gg ferie a BO Pietro,
- 1 g ferie e 6 ore permesso a TORRIANO Marco,
- 1 g ferie a CANEPA Luigi,
- 3 gg ferie e 1 ora e 45 min recupero a BOARINO Paolo,
- 1 ora recupero a BAZZACCO Alberto,
- 3 gg ferie e 6 ore permesso a OPPEZZO Marco,
- 1 g ferie a UBERTIS Claudio,
- 15 min recupero a PUGNO Vittorio,
- 3 gg ferie e 12 ore permesso a PELTRO Gabriella,
- 4 gg ferie a GIAROLA Roberto,
- € 1.043,20 a BARBANO Bruno,
- 2 gg ferie a ARDITO Fabrizia,
- 3 gg ferie e 12 ore permesso a MORETTO Giorgio,
- 2 gg ferie a CROVA Roberto,
- 3 gg ferie e 6 ore permesso a SCARRONE Davide,
- 2 gg ferie a BUONFINO Domenico,
- 1 g ferie e 30 min recupero a GRILLI Marco,
- 3 gg ferie e 18 ore permesso a CAMPOMINOSI Luca,



- 2 gg ferie e 6 ore permesso e 6 ore recupero a INTROVIGNE Stefano,
- 1 g ferie e 15 min recupero a RAIMONDO Bruno,
- 1 g ferie e 1 ora recupero a ANSALDI Maria Gabriella

COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.

Vercelli, 24.11.2015

il Giudice del Lavoro
dott.ssa Patrizia BAICI

